



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Terni

Prot. n. 257/2026

Terni, 21 gennaio 2026

**Ai Signori Magistrati**

**Al Signor Dirigente amministrativo**

**Al Personale della Sezione di Polizia Giudiziaria**

*e, per doverosa conoscenza,*

**Al Signor Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Perugia**

**OGGETTO:** Disposizioni operative per l'utilizzo dell'applicativo APP.

1. Com'è noto, l'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023, n. 217, ha introdotto per gli uffici di procura della Repubblica presso il tribunale ordinario l'obbligo – a partire dal **14.1.2024** – del deposito con modalità esclusivamente telematiche (mediante l'utilizzo dell'applicativo APP) di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai seguenti segmenti del procedimento penale:

- alla richiesta di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p.;
- alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.

Tale obbligo è stato progressivamente esteso con Decreto del Ministro della Giustizia 27.12.2024, n. 206, che, nel modificare l'art. 3 del citato D.M. n. 217/2023, ha previsto - a partire dal **30.12.2024** – il deposito esclusivamente con modalità telematiche per gli atti, i documenti, le richieste e le memorie concernenti:

- la richiesta di rinvio a giudizio e tutti gli atti relativi all'udienza preliminare (artt. 416 ss. c.p.p.);



- gli atti del pubblico ministero relativi all'applicazione della pena su richiesta (principalmente, la formulazione del consenso o del dissenso sulle richieste c.d. di patteggiamento);
- la richiesta di decreto penale di condanna (artt. 459 ss. c.p.p.);
- la sospensione del processo con messa alla prova (artt. 464 *bis* ss. c.p.p.).

A partire dall'**1.4.2025** (cfr. art. 3, co. 4, D.M. n. 217/2023), l'obbligo del deposito con modalità telematiche, mediante l'applicativo APP, è stato ulteriormente esteso:

- alle iscrizioni di tutte le notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., e degli atti non contenenti una notizia di reato (non anche degli esposti anonimi, i quali continuano ad essere iscritti con modalità non telematiche in un apposito registro cartaceo);
- al deposito di atti, documenti richieste e memorie relativi al giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.);
- al deposito di atti, documenti richieste e memorie relativi al giudizio direttissimo (artt. 449 ss. c.p.p.);
- al deposito di atti, documenti richieste e memorie relativi al giudizio immediato (artt. 453 ss. c.p.p.).

Infine, a partire dall'**1.1.2026**, l'obbligo del deposito con modalità esclusivamente telematiche trova applicazione per tutti i restanti atti, documenti, richieste e memorie del pubblico ministero<sup>1</sup> per i quali non sia espressamente prevista la possibilità di deposito anche con modalità non telematiche (e, quindi, in formato cartaceo). Più precisamente, quest'ultima possibilità è stata prorogata - con Decreto del Ministro della Giustizia 30.12.2025, n. 206, recante ulteriori modifiche all'art. 3 del citato D.M. n. 217/2023 - esclusivamente per le seguenti categorie di atti:

- fino al **30 giugno 2026**, per gli atti, i documenti e le richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti (cfr. art. 3, co. 3 *bis*, D.M. n. 217/2023);
- fino al **31 marzo 2026**, per gli atti, i documenti, le richieste e le memorie relativi ai sub-procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare personale e reale, nonché in materia di sequestro probatorio (v. art. 3, co. 3 *ter*, D.M. n. 217/2023).

<sup>1</sup> Ad eccezione degli atti e dei documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in forma informatica (cfr. art. 111 *bis*, co. 3, c.p.p.).



2. Ciò premesso, nell'Ufficio risulta regolarmente utilizzato l'applicativo APP per il deposito e la trasmissione con modalità telematiche degli atti sopra indicati. Dunque, le disposizioni ministeriali finora emanate in tema di processo penale telematico risultano osservate, con conseguente progressiva transizione verso la digitalizzazione dei fascicoli.

Nondimeno, non potendosi ancora realizzare la totale digitalizzazione del fascicolo è stata mantenuta la creazione di un parallelo fascicolo in formato cartaceo per i procedimenti iscritti ai modelli 21, 44 e 45.

Inoltre, con nota prot. 159/25 del 7.4.2025, il precedente dirigente dell'Ufficio ha autorizzato i magistrati designati per il turno degli affari urgenti e le loro segreterie a fronteggiare gli eventuali problemi tecnici nell'utilizzo dell'applicativo APP, che mettano a rischio il puntuale espletamento delle attività urgenti, con l'iscrizione in forma cartacea dei procedimenti nel registro delle notizie di reato.

Tali disposizioni organizzative devono essere razionalizzate alla luce del progressivo avanzamento dell'*iter* di attuazione del processo penale telematico.

In particolare, le precedenti disposizioni che consentono ancora la creazione di atti in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche vanno confermate, con le modifiche di seguito precisate (v. *infra* § 3).

Ciò per una serie di ragioni.

In primo luogo, perché l'introduzione dell'obbligatorietà della modalità telematica si presenta come tuttora incompleta, prevedendosi nel citato D.M. n. 206/2025 la possibilità di procedere al deposito in modalità non telematiche per diversi flussi di atti, fino al 31 marzo e al 30 giugno 2026.

In secondo luogo, perché l'applicativo non consente il monitoraggio dei flussi sul ruolo né l'agevole consultazione degli atti nel fascicolo digitale.

Per tali ragioni risulta prematuro procedere alla totale eliminazione dei paralleli fascicoli cartacei, pur dovendo l'Ufficio organizzare il proprio lavoro in funzione dell'utilizzo integrale dell'applicativo APP.

Parimenti, deve continuare a trovare applicazione la soluzione organizzativa adottata con la nota prot. 159/25 del 7.4.2025, estendendola, più in generale, in tutti i casi (da considerarsi comunque eccezionali) in cui le disfunzioni dell'applicativo possano incidere negativamente sulla rapidità delle indagini e sul tempestivo esercizio dell'azione penale.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si adottano le seguenti disposizioni organizzative:



- le iscrizioni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei magistrati e del personale amministrativo dell'Ufficio, deve aver luogo esclusivamente con modalità telematiche, ad eccezione degli atti indicati nei commi 3 *bis* e 3 *ter*, dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023 (v. *supra* § 1);
- nei fascicoli iscritti al **mod. 21** e al **mod. 44** (per questi ultimi, ad eccezione di quelli trasmessi con gli elenchi mensili ai sensi dell'art. 107 *bis* disp. att. c.p.p.), si procede alla formazione di un parallelo fascicolo cartaceo nel quale confluirà la stampa di tutti gli atti;
- le iscrizioni dei procedimenti a **carico di ignoti** inclusi negli elenchi mensili di cui all'art. 107 *bis* disp. att. c.p.p., verranno gestite interamente in APP, con stampa della sola copertina dell'unico fascicolo cumulativo nonché della richiesta e del decreto di archiviazione cumulativi, prima della trasmissione del fascicolo in archivio (salva la necessità di procedere alla stampa di tutti o di parte degli atti di singoli procedimenti, per i soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, su indicazione del magistrato assegnatario);
- le iscrizioni dei procedimenti al **mod. 45** verranno gestite interamente in APP, con stampa della sola copertina del fascicolo e del provvedimento definitivo, prima della trasmissione del fascicolo in archivio (salva la necessità di procedere alla stampa di tutti o di parte degli atti, per i soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, su indicazione del magistrato assegnatario);
- in caso di problemi tecnici nell'utilizzo dell'applicativo APP e di carenze che rendano difficoltoso il regolare ed efficiente espletamento delle attività concernenti le indagini e l'esercizio dell'azione penale, i magistrati e il personale amministrativo sono autorizzati a ricorrere a modalità non telematiche per la redazione, il deposito e la trasmissione degli atti e dei relativi documenti per i quali sia prevista come obbligatoria la modalità telematica, attestando in calce all'atto le ragioni giustificative della deroga con indicazione delle problematiche riscontrate; sono confermate, altresì, le disposizioni in tema di turno degli affari urgenti impartite con nota prot. 159/25 del 7.4.2025;
- in tutti i casi di adozione di modalità non telematiche per la redazione e il deposito degli atti, laddove non si possa procedere alla tempestiva conversione dell'atto in copia informatica, si procede alla scansione



dell'atto per il successivo deposito telematico e l'inserimento nel fascicolo digitale in APP non appena superato il problema tecnico<sup>2</sup>.

**4.** Le presenti disposizioni trovano immediata applicazione.

Esse, pur non comportando una modifica del progetto organizzativo, sono trasmesse, altresì, per opportuna conoscenza, alla Signora Presidente del Tribunale, al Signor Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, e al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ufficio.

Con la più viva cordialità.

**Il Procuratore della Repubblica**

*Antonio Laronga*

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 111 *ter*, co. 3, c.p.p.